

Delibera n. 177/2025

Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell'Aeroporto di Lamezia Terme – periodo tariffario 2025-2028. Conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023.

L'Autorità, nella sua riunione del 30 ottobre 2025

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTA** la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della citata direttiva 2009/12/CE;
- VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l'articolo 1, comma 11-bis;
- VISTA** la delibera n. 64/2014 del 17 settembre 2014, recante *"Approvazione modelli di regolazione dei diritti aeroportuali"*, ed in particolare il paragrafo 8.9, punti 11 e 13, del Modello 3, con la medesima delibera approvato;
- VISTA** la delibera n. 38/2023 del 9 marzo 2023, recante *"Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 42/2022. Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali"*, ed in particolare le misure 5 (Ambito di applicazione), 6 (Procedura di revisione dei diritti aeroportuali), 7 (Informativa da parte del gestore e dei vettori), 8 (Esito della consultazione) e 9 (Attività di vigilanza) del Modello A (di seguito: Modello), con la medesima delibera approvato;
- VISTA** la delibera n. 42/2017 del 24 marzo 2017, recante *"Proposta di revisione dei diritti aeroportuali Aeroporto di Lamezia Terme – periodo tariffario 2016-2019. Conformità definitiva ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 92/2017."*;
- VISTA** la delibera n. 68/2021 del 20 maggio 2021, recante *"Modelli di regolazione aeroportuale. Disposizioni straordinarie connesse all'entrata in vigore della delibera n. 136/2020 ed integrazione alla regolazione applicabile al settore in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- VISTO** il verbale dell'audizione della società S.A.CAL. S.p.A. – Società Aeroportuale Calabrese (di seguito: SACAL), affidataria in concessione della gestione dell'aeroporto di Lamezia Terme, tenutasi in data 17 ottobre 2022 dinanzi agli Uffici dell'Autorità (il cui verbale è stato assunto al prot. 22484/2022), nel corso della quale il gestore:

- a) ha rappresentato le molteplici problematiche operative che si è trovato a fronteggiare nel periodo intercorrente tra l'annualità 2019 e l'annualità 2022, sia in ragione di vicende societarie che hanno poi portato ad una significativa riorganizzazione, sia per gli effetti dell'emergenza sanitaria connessa alla pandemia da COVID-19;
- b) ha confermato che, nel periodo temporale intercorrente tra le annualità 2020 e il 2022, ha continuato ad applicare il livello tariffario previgente;
- c) si è impegnato a presentare istanza di proroga al 2023 dei diritti aeroportuali in vigore nel 2022, in attuazione di quanto previsto dalla delibera n. 68/2021;
- d) si è impegnato a convocare l'audizione annuale degli utenti al fine di aggiornarli sulle attività allora in essere da parte del gestore, sulle tempistiche di elaborazione e presentazione del Piano Quadriennale degli Interventi ad ENAC e sul mantenimento, *de facto*, per il periodo temporale 2020-2022, del livello tariffario previgente;

VISTE

la nota pervenuta da SACAL, del 3 novembre 2022 (prot. ART 23705/2022), relativa all'istanza di proroga, ai sensi della citata delibera n. 68/2021, delle tariffe in vigore per l'anno 2022 anche per l'anno 2023, e la nota di riscontro del 22 dicembre 2022 (prot. 26833/2022), con la quale tale istanza è stata accolta;

RILEVATO

che, nel corso dell'audizione tra gestore e utenti tenutasi in data 16 dicembre 2022 (il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. ART 26653/2022), il gestore ha rappresentato agli utenti che *"le vicende che hanno interessato la Società, ivi compresa l'emergenza pandemica da Covid 19 tutt'ora in corso, (...) hanno comportato un rallentamento di tutte le attività di ordinaria amministrazione"* e, inoltre, che nel periodo temporale intercorrente tra le annualità 2020 e il 2022, ha continuato ad applicare il livello tariffario previgente;

VISTE

la nota pervenuta da SACAL, del 7 novembre 2023 (prot. ART 63671/2023), e la nota di riscontro degli Uffici dell'Autorità del 21 dicembre 2023 (prot. 82127/2023), con riguardo all'istanza di mantenimento dei diritti aeroportuali applicati nel 2023 anche nel 2024, per il tempo strettamente necessario alla definizione dei Piani quadriennali da parte dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (di seguito: ENAC);

VISTE

la nota pervenuta da SACAL, del 18 novembre 2024 (prot. ART 117782/2024), e la nota di riscontro del 23 dicembre 2024 (prot. 135438/2024), con riguardo al mantenimento dei diritti aeroportuali applicati nel 2024 anche nel 2025, per il tempo strettamente necessario alla definizione dei Piani quadriennali da parte dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (di seguito: ENAC);

VISTA

la nota del 19 giugno 2025 (prot. ART 57297/2025), con cui l'ENAC ha espresso parere favorevole sulla documentazione presentata da SACAL, con riferimento al quadriennio 2025-2028, afferente alle previsioni di traffico, al Piano quadriennale degli interventi, al Piano della tutela ambientale, al Piano della qualità, nonché al Piano economico e finanziario;

VISTA

la nota del 24 giugno 2025 (prot. ART 57307/2025), integrata con nota di pari data (prot. ART 57325/2025), nonché con nota del 18 luglio 2025 (prot. ART 63096/2025), con cui SACAL ha provveduto a notificare all'Autorità l'avvio, in data 1° agosto 2025, della procedura di consultazione degli utenti avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2025-2028, in applicazione del Modello;

VISTA

la delibera n. 125/2025 del 31 luglio 2025, recante *“Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell'Aeroporto di Lamezia Terme – periodo tariffario 2025-2028. Avvio procedimento di verifica della conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023”*, con la quale l'Autorità ha tra l'altro disposto che il gestore, nell'ambito della consultazione per la revisione dei diritti aeroportuali 2025-2028, garantisca dettagliata e completa informazione all'utenza in relazione agli effetti economici del tardivo avvio dell'indicata procedura;

VISTA

la nota del 22 settembre 2025 (prot. ART 76917/2025), con cui SACAL ha provveduto alla formale trasmissione all'Autorità del verbale dell'audizione degli utenti tenutasi il 18 settembre 2025 e della proposta definitiva di modifica dei diritti aeroportuali, comunicando la chiusura della procedura di consultazione degli utenti avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2025-2028, sulla quale è stata raggiunta un'intesa tra gestore ed utenti;

CONSIDERATO

che, ai fini della verifica di conformità al Modello della proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2025-2028 relativa allo scalo di Lamezia Terme, l'istruttoria svolta dai competenti Uffici ha previsto, tra l'altro:

- la valutazione della documentazione prodotta da SACAL, al fine di verificarne la coerenza con il Modello;
- la trasmissione a SACAL, con nota del 10 ottobre 2025 (prot. 83143/2025), di richiesta di chiarimenti e integrazioni documentali riguardo ad una serie di problematiche di carattere tecnico-economico rilevate nella proposta tariffaria pervenuta;
- la valutazione della documentazione conseguentemente trasmessa da SACAL con nota del 15 ottobre 2025 (prot. ART 84703/2025), successivamente integrata con nota del 22 ottobre 2025 (prot. ART 86467/2025);

VISTA

la relazione istruttoria, prodotta dagli Uffici ed acquisita agli atti del procedimento;

RITENUTO

che, al fine dell'acquisizione della definitiva attestazione di conformità relativamente alla proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2025-2028 per lo scalo di Lamezia Terme, risulta necessario che SACAL provveda all'elaborazione di una proposta tariffaria emendata tenuto conto degli effetti dei correttivi che si rendono necessari, a seguito dell'istruttoria svolta, in applicazione delle seguenti misure del Modello:

- a) ai sensi della Misura 27.3.2, punto 4, del Modello, i costi di capitale relativi ad investimenti realizzati nell'anno t che, in esito all'attività di monitoraggio annuale condotta dall'ENAC nell'anno $t+1$, sono risultati non conformi al quadro normativo regolamentare vigente, devono essere, a partire dalla Contabilità regolatoria dell'anno $t+2$, iscritti nell'ambito delle attività non pertinenti;
- b) ai sensi della Misura 27.3, punto 1, lettera a), del Modello, l'ammissibilità ai fini

regolatori dei costi operativi e di capitale, è subordinata al rispetto del principio di pertinenza;

- c) ai sensi della Misura 10.1, punto 1, del Modello, la dinamica dei corrispettivi è predisposta dal gestore a partire dai costi ammessi all'Anno base (OpEx e CapEx);
- d) ai sensi della Misura 10.2, punto 6, del Modello, il capitale investito netto deve essere valorizzato utilizzando il tasso P di inflazione programmata o deflatore investimenti impiegato per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito netto;
- e) ai sensi del paragrafo 8.9, punto 13, del Modello 3 di cui alla delibera n. 64/2014, rilevante per la fattispecie di cui trattasi, il margine eccedente derivante dall'applicazione del meccanismo di sostenibilità del rischio traffico deve essere calcolato come differenza tra i ricavi scaturiti dalla tariffa in vigore in ciascuna annualità, moltiplicata per il traffico effettivo consuntivo, ed i ricavi scaturenti dalla tariffa in vigore in ciascuna annualità, applicata al traffico previsto *ex ante*, maggiorato/ridotto del +/- Y% (ricavi soglia); inoltre, ai sensi della Misura 10.7.3, punto 4, del Modello, le poste figurative devono essere capitalizzate con l'applicazione del tasso di remunerazione nominale definito per il periodo tariffario di cui alla Misura 10.5;
- f) ai sensi del paragrafo 8.9, punto 11, del Modello 3 di cui alla delibera n. 64/2014, rilevante per la fattispecie di cui trattasi, lo scostamento eventualmente rilevato, tra i dati di pre-consuntivo forniti dal Gestore e le dichiarazioni di consuntivo, comporterà la revisione dei parametri k e v dell'anno precedente e, contestualmente, darà luogo all'applicazione di un conguaglio scaturente dalla differenza tra la tariffa che incorpora i parametri k e v a valore consuntivo, e la tariffa che incorpora i parametri k e v a valore di preconsuntivo, moltiplicata - tale differenza - per le unità di servizio programmate per l'annualità considerata. Detto conguaglio sarà contabilizzato e recuperato a tariffa a valere sul parametro v dell'annualità successiva, maggiorato degli interessi calcolati in applicazione del tasso di remunerazione nominale di cui al paragrafo 8.7 del Modello 3 di cui alla delibera n. 64/2014; inoltre, ai sensi della Misura 10.7.3, punto 4, del Modello, le poste figurative devono essere capitalizzate con l'applicazione del tasso di remunerazione nominale definito per il periodo tariffario di cui alla Misura 10.5;
- g) ai sensi della Misura 10.11.3, punto 1, del Modello, al fine di incentivare il gestore alla riduzione delle esternalità ambientali connesse all'attività aeroportuale, gli indicatori di tutela ambientale oggetto di monitoraggio rappresentano il suo impegno a migliorare, di anno in anno, l'impatto sull'ambiente delle infrastrutture aeroportuali in concessione;

RITENUTO

pertanto che la conformità della proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali presentata da SACAL, valutata rispetto al Modello, risulti condizionata all'applicazione di correttivi in relazione ai rilevati profili;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. la conformità della proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2025-2028, relativi all'Aeroporto di Lamezia Terme, presentata a seguito della consultazione degli utenti dalla società S.A.CAL. S.p.A. Società Aeroportuale Calabrese, affidataria in concessione della gestione del predetto aeroporto, e allegata alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegato "A"), valutata rispetto al pertinente Modello tariffario di riferimento approvato con delibera n. 38/2023 del 9 marzo 2023 (di seguito: Modello), è condizionata all'applicazione dei seguenti correttivi:
 - a) i costi di capitale, risultati non ammissibili in esito a tutte le attività di monitoraggio annuale finora espletate e di competenza dell'ENAC, devono essere scomputati dai costi relativi all'anno base;
 - b) gli investimenti denominati *"Anticip. per indagini, rilievi, progett. E direz.lavori di riqualifica viabilità di accesso e aree di sosta"*, *"Ampliamento aeropax Nuova Sala Imbarchi internaz."*, *"Nuova aerostazione passeggeri"*, *"Lav.Manut. Straord. Rimozione Chiller e install. Pompa di calore (Seatec)"*, *"LAV. DI MANUT STRAOR BENI TERZI"*, *"adeguamento antisismico torre serbatoio 1 sal"*, *"adeguamento antisismico torre serbatoio 2 sal"*, *"adeguamento antisismico torre serbatoio 3 sal"*, *"adeguamento antisismico torre serbatoio 4 sal"*, *"Impianto di illuminazione sala arrivi e checkin (Edil Service Talarico)"*, *"Saldo progettazione"*, *"Progett.esec. E esecuz. Lavori avancorpo aeropax"*, *"Lavori Manut. Straord. Su viabilità (Falcomedit)"*, *"Riassetto viabilità d'uscita Aeroporto I° S.A.L."*, *"Rimodulazione pareti divisorie in aerostazione"*, *"Lavori coperture Aerostazione (D&P srl)"*, *"Fornitura, posa in opera e collaudo di un impianto ascensore per aerostazione"*, *"lavori vari aerostazione passeggeri"*, *"Manutenzione straordinaria aerostazione"*, *"AREE VERDI (curbside LI)"*, *"Potenziamento reti sottoservizi e impianti {L6}"*, *"SVILUPPO AEROSTAZIONE PASSEGGERI (L1.1) avancorpo"* e *"SVILUPPO AEROSTAZIONE PASSEGGERI (L1)"*, devono essere allocati sulla base del principio di pertinenza;
 - c) gli oneri relativi al costo del personale commerciale per riallocazione al servizio "FUEL" sono computabili nella componente tariffaria x, per ciascun anno del periodo tariffario, previa relativa inclusione all'interno della contabilità regolatoria certificata all'anno base;
 - d) il capitale investito netto deve essere valorizzato utilizzando il medesimo tasso P di inflazione programmata o deflatore investimenti impiegato ai fini della determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito netto;
 - e) il meccanismo di sostenibilità del rischio traffico deve essere applicato:
 - e.1) calcolando il margine eccedente come differenza tra i ricavi scaturiti dalla tariffa in vigore in ciascuna annualità, moltiplicata per il traffico effettivo consuntivato ed i ricavi scaturenti dalla tariffa in vigore in ciascuna annualità, applicata al traffico previsto ex ante, maggiorato/ridotto del +/- X% (ricavi soglia);
 - e.2) non prevedendo alcuna capitalizzazione del margine eccedente di cui al punto precedente a valere sulla prima annualità del periodo regolatorio 2025-2028;
 - f) i conguagli denominati dal gestore nel documento di consultazione *"Conguaglio per differimento temporale applicazione delle tariffe 2016 - 2017"*, *"Conguaglio per discontinuità di costo k e v periodo 2016-2019"* e *"Discontinuità di costo periodo tariffario 2016-2019 riferite al Piano Qualità e Ambiente"* devono essere computati:
 - f.1) prevedendo la capitalizzazione a valere fino all'annualità 2020, al tasso di remunerazione utilizzato dal gestore per la costruzione tariffaria relativa al periodo 2016-2019;

- f.2) non prevedendo alcuna capitalizzazione delle poste economiche di cui al punto precedente a valere sulla prima annualità del periodo regolatorio 2025-2028;
- f.3) prevedendo la capitalizzazione sul periodo regolatorio 2025-2028 in applicazione di quanto previsto dalla Misura 10.7.3 relativa al meccanismo delle poste figurative, ovvero applicando il tasso di remunerazione nominale;
- g) con riferimento al piano della tutela ambientale i valori obiettivo assunti per il periodo tariffario, relativi agli indicatori denominati *“Nuovi impianti di illuminazione in sostituzione di quelli esistenti con apparecchi a basso consumo”* e *“Certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015”*, devono essere definiti con la finalità di rappresentare l’impegno del gestore a migliorare, di anno in anno, l’impatto sull’ambiente delle infrastrutture aeroportuali in concessione, dovendosi, diversamente, escluderli dal computo del parametro ϵ ;

2. si prescrive a SACAL di:

- a) pubblicare sul proprio sito *web*, e contestualmente trasmettere agli utenti aeroportuali e all’Autorità, la proposta tariffaria, corretta in conformità a quanto previsto al punto 1 e corredata di un documento esplicativo dei correttivi apportati e della necessaria documentazione di supporto, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente delibera;
- b) effettuare entro il 31 marzo 2026 una pubblica audizione annuale degli utenti dell’aeroporto e delle loro associazioni, ai sensi di quanto previsto dalla Misura 8.2, del Modello; detta audizione, dovrà tenersi non prima di 40 giorni dalla data della intervenuta pubblicazione del Documento informativo annuale da parte del gestore;

3. si prescrive, inoltre, a SACAL di:

- a) applicare, con entrata in vigore in data 1° dicembre 2025, il livello dei diritti emerso dalla fase di consultazione chiusa il 22 settembre 2025;
- b) ricalcolare il livello dei diritti, adottando i correttivi imposti dall’Autorità e conseguenti alla proposta tariffaria emendata, elaborata in ottemperanza
 - (i) al punto 1, per l’intero periodo tariffario, nonché
 - (ii) agli esiti delle attività di monitoraggio svolte ai sensi della Misura 8.2 del Modello, facendo subentrare detto nuovo livello a partire dal 1° giugno 2026, con vigenza estesa al resto del periodo tariffario di cui trattasi;
- c) fornire all’utenza dell’aeroporto, in occasione della prima audizione annuale utile, condotta ai sensi della Misura 8.2 del Modello, e nell’ambito del Documento informativo annuale, oltre alle ordinarie comunicazioni, una documentata informazione riguardo:
 - c.1) agli eventuali meccanismi di conguaglio che lo stesso gestore deve proporre all’utenza in relazione al mantenimento dei diritti in vigore per il periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2025 e il 30 novembre 2025;
 - c.2) alla proposta tariffaria emendata, con aggiornamento del livello dei diritti ai correttivi imposti dall’Autorità, e con entrata in vigore a partire dal 1° giugno 2026;
 - c.3) alla modalità di recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo) che il gestore adotterà in ragione dell’applicazione, al calcolo del livello dei diritti per il periodo intercorrente fra il 1° dicembre 2025 ed il 31 maggio 2026, dei correttivi imposti dall’Autorità;
- d) effettuare entro il 31 dicembre 2028 - in applicazione della Misura 8.1.4, punto 6, del Modello -

l'eventuale recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo), conseguente all'applicazione dei correttivi imposti dall'Autorità al calcolo del livello dei diritti per il periodo intercorrente fra il 1° dicembre 2025 ed il 31 maggio 2026;

- e) effettuare entro il 31 dicembre 2028 l'eventuale recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo) in relazione al citato mantenimento dei diritti in vigore per il periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2025 e il 30 novembre 2025;
- 4. l'inottemperanza a quanto disposto ai punti 1, 2 e 3 è sanzionabile da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 5. la presente delibera è notificata a mezzo PEC a S.A.CAL. S.p.A. – Società Aeroportuale Calabrese Crotone, Reggio Calabria, Lamezia Terme e pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 30 ottobre 2025

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)